

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 141

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

10 giugno 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2005/C 141/01	Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente il bilancio delle azioni condotte nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù	1
2005/C 141/02	Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 24 maggio 2005 concernente l'attuazione dell'obiettivo comune «Ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa»	3
2005/C 141/03	Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente la realizzazione degli obiettivi comuni in materia di informazione dei giovani	5
2005/C 141/04	Conclusioni del Consiglio, del 24 maggio 2005, sui nuovi indicatori nel settore dell'istruzione e della formazione	7
	Commissione	
2005/C 141/05	Tassi di cambio dell'euro	9
2005/C 141/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3852 — Hyundai Motor Company/ Hyundai Car UK Ltd.) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2005/C 141/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	11
2005/C 141/08	Aiuto di Stato — Regno Unito — Aiuto di Stato C 13/2005 (ex NN 86/2004) — Investimenti effettuati dalla Shetland Leasing and Property Developments Ltd. — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	12
2005/C 141/09	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3811 — Lagardère/France Télévisions/ JV) ⁽¹⁾	18

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Parlamento europeo

2005/C 141/10

Invito a presentare proposte (n. VIII-2006/01) — Linea di bilancio 4020 «Finanziamento dei partiti politici europei» 19



I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente il bilancio delle azioni condotte nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù

(2005/C 141/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

1. Il Libro bianco della Commissione europea intitolato «Un nuovo impulso per la gioventù europea»⁽¹⁾, presentato il 21 novembre 2001, prevede un nuovo quadro per la cooperazione europea in materia di gioventù.
2. Nelle conclusioni del 14 febbraio 2002⁽²⁾ il Consiglio ha riconosciuto che il Libro bianco costituisce il punto di partenza per definire, a livello europeo, un quadro di cooperazione in materia di gioventù.
3. Nella risoluzione del 27 giugno 2002⁽³⁾ il Consiglio
 - a) ha adottato il metodo di coordinamento aperto quale nuovo quadro per la cooperazione in materia di gioventù e ha approvato quattro priorità tematiche, ossia la partecipazione, l'informazione, le attività di volontariato nonché una migliore comprensione e conoscenza dei giovani;
 - b) ha invitato la Commissione a elaborare e sottoporre all'esame del Consiglio, entro la fine del primo esercizio di attuazione delle quattro priorità tematiche e in associazione con gli Stati membri, una relazione di valutazione del quadro di cooperazione, che comporterà in particolare una valutazione del metodo di coordinamento aperto e eventuali proposte di modifica di detto metodo.
4. Nella risoluzione del 25 novembre 2003⁽⁴⁾ il Consiglio ha ricordato che l'attuazione deve essere flessibile, progressiva e adeguata al contesto giovanile e deve rispettare le competenze degli Stati membri e il principio di sussidiarietà.

5. La Commissione ha presentato al Consiglio del 15 novembre 2004 una comunicazione sul bilancio delle azioni condotte nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù⁽⁵⁾.

6. Il 21 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato un contributo al Consiglio europeo di primavera basato sulla comunicazione della Commissione («Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Un nuovo impulso per la strategia di Lisbona») sulla revisione intermedia della strategia di Lisbona, in cui si constata che «*occorre costruire un concetto di società in grado di integrare sia le popolazioni in via di invecchiamento sia le giovani generazioni*».

7. Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 ha adottato il patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona.

SOTTOLINEANO che la gioventù è in costante evoluzione e che è opportuno adattare periodicamente le priorità della politica in materia di gioventù.

RILEVANO CON SODDISFAZIONE che il bilancio fatto dalla Commissione nella comunicazione intitolata «Seguito del Libro bianco» Un nuovo impulso per la gioventù europea: «bilancio delle azioni condotte nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù», che rientra nella cooperazione politica, ha permesso:

— una maggiore consultazione e partecipazione dei giovani e delle loro organizzazioni ai dibattiti politici a tutti i livelli;

⁽¹⁾ Doc. 14441/01 - COM(2001) 681 def.

⁽²⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 295 del 5.12.2003, pag. 6.

⁽⁵⁾ Doc. 13856/04 - COM(2004) 694 def.

- lo sviluppo di un dialogo regolare e strutturato fra i giovani e le loro organizzazioni, le amministrazioni e i responsabili politici;
- il diretto coinvolgimento dei giovani e delle loro organizzazioni nei dibattiti sulla costituzione europea;
- una maggiore visibilità delle azioni condotte a favore dei giovani;
- lo scambio di esempi di buona prassi;
- l'apertura del portale europeo della gioventù.

CONDIVIDONO L'OPINIONE della Commissione che, nella comunicazione del 27 ottobre 2004, riconosce che meritano particolare riflessione i punti seguenti:

- priorità future nel quadro della cooperazione europea in materia di politica della gioventù;
- efficacia del metodo di coordinamento aperto in materia di gioventù;
- nuova valutazione dell'equilibrio fra flessibilità e efficacia del metodo di coordinamento aperto in materia di gioventù;
- processo di consultazione dei giovani e delle loro organizzazioni, che deve essere permanente e strutturato, a livello sia nazionale che europeo;
- necessità di comprendere meglio la situazione dei giovani per poter tener conto della dimensione giovanile nelle altre politiche e per influire su queste;

- necessità di mobilitare tutti i responsabili (politici, organizzazioni giovanili) a tutti i livelli (locale, nazionale ed europeo) per ottenere un'efficacia reale.

CONVENGONO di

- sviluppare ulteriormente le modalità di attuazione del metodo di coordinamento aperto appena saranno stati decisi obiettivi comuni per una determinata priorità, eventualmente mediante:
 - una constatazione della situazione nazionale rispetto a tali obiettivi secondo una metodologia che dovrà essere definita da ciascuno Stato membro;
 - la definizione delle linee d'azione prioritarie;
 - un'analisi dei progressi compiuti rispetto alla constatazione iniziale;
 - una consultazione appropriata dei giovani nelle varie fasi della procedura;
- assicurare la coerenza fra il metodo di coordinamento aperto e il patto europeo per la gioventù.

INVITANO LA COMMISSIONE

a proporre modalità di attuazione, prendendo in considerazione i summenzionati principi concordati nella prospettiva di una futura attuazione da parte degli Stati membri, tenendo presenti le conclusioni del Consiglio europeo di primavera e le relazioni nazionali inerenti agli obiettivi comuni relativi alla partecipazione e all'informazione e tenendo conto delle opinioni dei giovani e delle loro organizzazioni.

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 24 maggio 2005 concernente l'attuazione dell'obiettivo comune «Ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa»

(2005/C 141/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1) Il Libro bianco della Commissione europea intitolato «La governance europea»⁽¹⁾, presentato il 30 luglio 2001, sancisce i principi di apertura e di partecipazione come i primi dei cinque principi di una buona governance.

(2) Il Libro bianco della Commissione europea intitolato «Un nuovo impulso per la gioventù europea»⁽²⁾, presentato il 21 novembre 2001, prevede un nuovo quadro per la cooperazione europea in materia di gioventù.

(3) Nelle conclusioni del 14 febbraio 2002⁽³⁾ il Consiglio ha riconosciuto che il Libro bianco costituisce il punto di partenza per definire, a livello europeo, un quadro di cooperazione in materia di gioventù.

(4) Nella risoluzione del 27 giugno 2002⁽⁴⁾ il Consiglio

a) ha adottato il metodo di coordinamento aperto quale nuovo quadro per la cooperazione in materia di gioventù e ha approvato quattro priorità tematiche, ossia la partecipazione, l'informazione, le attività di volontariato nonché una migliore comprensione e conoscenza dei giovani;

b) ha invitato la Commissione a elaborare e sottoporre all'esame del Consiglio, entro la fine del primo esercizio di attuazione delle quattro priorità tematiche e in associazione con gli Stati membri, una relazione di valutazione del quadro di cooperazione, che comporterà in particolare una valutazione del metodo di coordinamento aperto e eventuali proposte di modifica di detto metodo.

(5) Nella risoluzione del 25 novembre 2003⁽⁵⁾ il Consiglio

a) ha adottato obiettivi comuni per le prime due priorità, ossia la partecipazione e l'informazione dei giovani, tra cui l'obiettivo comune per la priorità «partecipazione» «Ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa»;

b) ha ricordato che l'attuazione degli obiettivi comuni deve essere flessibile, progressiva e adeguata al contesto giovanile e deve rispettare le competenze degli Stati membri e il principio di sussidiarietà;

c) ha invitato la Commissione a riunire all'occorrenza rappresentanti delle amministrazioni nazionali attive nel settore della gioventù, al fine di promuovere lo scambio di informazioni sui progressi compiuti e le migliori prassi.

(6) L'Unione europea si fonda sui principi di democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa.

HANNO PRESO ATTO dei lavori svolti durante la presidenza irlandese, in particolare nella conferenza ministeriale informale tenutasi nella Contea di Clare e delle riflessioni avviate nell'ambito della collaborazione con il Consiglio d'Europa.

SONO CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE:

a) l'impegno e l'interesse dei giovani, uomini e donne, per le questioni sociali rimangono vivi;

b) la disposizione dei giovani verso un impegno civico non li conduce tuttavia verso una partecipazione alle istituzioni della democrazia rappresentativa;

c) la partecipazione e l'interesse dei giovani per le istituzioni della democrazia rappresentativa tendano a regredire in molti Stati membri dell'UE;

d) tale disinteresse per le istituzioni democratiche si esprime spesso attraverso una reticenza a impegnarsi a lungo termine nelle organizzazioni giovanili, una bassa affluenza alle elezioni, una diminuzione dei membri dei partiti politici e delle relative sezioni «giovani».

RICORDANO NONDIMENO CHE:

a) la democrazia rappresentativa è uno dei fondamenti principali della nostra società;

b) una democrazia ha bisogno della partecipazione di tutti i suoi cittadini;

c) in particolare, la partecipazione dei giovani, uomini e donne, alle istituzioni della democrazia rappresentativa è essenziale per il corretto funzionamento della democrazia;

d) la gioventù non forma un insieme omogeneo e in particolare, secondo il sesso, il livello di istruzione e l'origine etnica, la questione della non partecipazione alle istituzioni della democrazia rappresentativa lancia sfide differenti.

⁽¹⁾ Doc. 11574/01 - COM(2001) 428 def.

⁽²⁾ Doc. 14441/01 - COM(2001) 681 def.

⁽³⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 295 del 5.12.2003, pag. 6.

SOTTOLINEANO:

- a) il valore dell'esistenza di un dialogo a livello nazionale fra giovani, uomini e donne, e responsabili politici per creare un contesto propizio alla partecipazione alle istituzioni della democrazia rappresentativa;
- b) l'importanza di linee guida della Commissione per un dialogo strutturato fra giovani e rappresentanti politici;
- c) il ruolo fondamentale dell'istruzione non formale e dell'informazione dei giovani per un'educazione civica di qualità e su larga scala;
- d) l'importanza delle organizzazioni giovanili e delle associazioni in quanto offrono l'opportunità ai giovani, uomini e donne di apprendere riguardo ai meccanismi democratici e ad una cittadinanza impegnata e critica.

CONVENGONO:

- a) che le azioni per conseguire tali obiettivi non possono avere come gruppo bersaglio unicamente i giovani, uomini e donne, ma devono anche rivolgersi alle istituzioni della stessa democrazia rappresentativa;
- b) che occorre sottolineare e incoraggiare l'impegno di coloro che partecipano alla democrazia rappresentativa;
- c) che, nell'attuazione dell'obiettivo comune di ampliare la partecipazione dei giovani, uomini e donne, al sistema della democrazia rappresentativa, occorre prestare particolare attenzione alla creazione di un clima che incoraggi i giovani, uomini e donne, alla partecipazione, tenuto conto dell'importante ruolo svolto dal sistema di istruzione, dalle organizzazioni giovanili, dai partiti politici e dalle famiglie;

- d) che occorre prestare particolare attenzione alla differenziazione delle misure secondo i gruppi bersaglio e le loro caratteristiche particolari;
- e) di associare i giovani e le loro organizzazioni all'elaborazione di misure di attuazione concrete.

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

- sensibilizzare i partiti politici all'importanza di una più ampia presenza dei giovani, uomini e donne, nel loro ambito, nei loro organi e nelle liste di candidati;
- incoraggiare, laddove possibile, l'iscrizione dei giovani nelle liste elettorali;
- mobilitare il sostegno delle autorità regionali e locali alla partecipazione dei giovani alla democrazia rappresentativa;
- sensibilizzare i giovani all'importanza della partecipazione alla democrazia rappresentativa, in particolare attraverso il loro voto.

INVITANO LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A:

- predisporre, nel quadro della priorità comune di una migliore comprensione e conoscenza dei giovani, un inventario delle conoscenze attuali sugli ostacoli ad una partecipazione attiva dei giovani alla democrazia rappresentativa;
- scambiare informazioni sulle misure già attuate e esempi di buone prassi per realizzare l'obiettivo comune di ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa a livello di Stati membri e a livello europeo;
- rafforzare il dialogo fra i giovani e i responsabili politici, ad esempio dando inizio a incontri periodici;
- ritrovarsi nel 2006 per fare il punto su questo obiettivo in base a relazioni nazionali sulla priorità «partecipazione».

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente la realizzazione degli obiettivi comuni in materia di informazione dei giovani

(2005/C 141/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

1. Il Libro bianco della Commissione europea intitolato «Un nuovo impulso per la gioventù europea»⁽¹⁾, presentato il 21 novembre 2001, prospetta un nuovo quadro per la cooperazione europea in materia di gioventù.

2. Nelle conclusioni del 14 febbraio 2002⁽²⁾ il Consiglio ha riconosciuto che il Libro bianco costituisce il punto di partenza per definire, a livello europeo, un quadro di cooperazione in materia di gioventù.

3. Nella risoluzione del 27 giugno 2002⁽³⁾ il Consiglio

a) ha adottato il metodo di coordinamento aperto quale nuovo quadro per la cooperazione in materia di gioventù e ha approvato quattro priorità tematiche, ossia la partecipazione, l'informazione, le attività di volontariato nonché una migliore comprensione e conoscenza dei giovani;

b) ha invitato la Commissione a elaborare e sottoporre all'esame del Consiglio, entro la fine del primo esercizio di attuazione delle quattro priorità tematiche e in associazione con gli Stati membri, una relazione di valutazione del quadro di cooperazione, che comporterà in particolare una valutazione del metodo di coordinamento aperto e eventuali proposte di modifica di detto metodo.

4. Nella risoluzione del 25 novembre 2003⁽⁴⁾ il Consiglio

a) ha adottato obiettivi comuni per le prime due priorità, ossia la partecipazione e l'informazione dei giovani;

b) ha adottato i seguenti obiettivi comuni in materia di informazione dei giovani:

i) migliorare l'accesso dei giovani ai servizi di informazione;

ii) fornire maggiori informazioni ai giovani;

iii) coinvolgere maggiormente i giovani nell'informazione loro destinata;

c) ha ricordato che l'attuazione deve essere flessibile, progressiva ed adeguata al contesto giovanile e deve rispettare le competenze degli Stati membri e il principio di sussidiarietà;

d) ha invitato la Commissione a riunire all'occorrenza rappresentanti delle amministrazioni nazionali attive nel settore della gioventù, al fine di promuovere lo scambio di informazioni sui progressi compiuti e le migliori prassi.

RICORDANO CHE

— l'informazione dei giovani è un elemento importante per ciascuno Stato membro e che l'attuazione degli obiettivi comuni può avvenire soltanto nel rispetto del principio di sussidiarietà;

— la promozione di servizi di informazione adattati alle esigenze particolari dei giovani svolge un ruolo fondamentale nell'accesso dei giovani all'informazione;

— i giovani costituiscono un gruppo eterogeneo con esigenze diverse in funzione dell'età, del sesso, del contesto socioeconomico e geografico;

— l'informazione dei giovani costituisce per sua natura un settore molto diversificato che riguarda molti giovani in contesti diversi;

— la partecipazione dei giovani alla produzione e diffusione di informazioni rimane l'elemento chiave di un'informazione adattata alle esigenze dei giovani;

— l'attuazione dell'obiettivo comune «informazione» ha permesso la realizzazione del portale Internet da parte della Commissione in collaborazione con le reti Eurodesk, ERYICA (Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani) e EYCA (Associazione della Carta europea per le gioventù).

CONVENGONO CHE, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI COMUNI DELLA PRIORITÀ «INFORMAZIONE», SIA PRESTATATA PARTICOLARE ATTENZIONE

— al collegamento in rete rafforzato delle strutture d'informazione di settori differenti che si rivolgono ai giovani a livello locale, nazionale e europeo;

— alla formazione continua degli operatori dell'informazione dei giovani per quanto riguarda il contenuto, i metodi più appropriati e l'uso della tecnologia disponibile, in modo che i giovani possano riconoscere facilmente l'informazione di qualità.

⁽¹⁾ Doc. 14441/01 - COM(2001) 681 def.

⁽²⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 295 del 5.12.2003, pag. 6.

INVITANO LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A

- proporre basandosi sugli strumenti attuali, e in comune con le reti europee esistenti, principi orientativi che consentano alle strutture di informazione dei giovani di sviluppare la valutazione di qualità;
 - conferire una maggiore visibilità europea all'informazione di qualità dei giovani per migliorarne l'accessibilità;
 - incoraggiare e sviluppare a livello europeo la collaborazione, il lavoro in rete e lo scambio di buone prassi fra siti e portali nazionali d'informazione dei giovani nonché l'analisi dell'utilizzazione di tali siti e portali;
- utilizzare, in tale prospettiva i programmi europei nell'ambito dell'informazione dei giovani, per sviluppare:
 - una migliore conoscenza delle esigenze dei giovani in materia di informazione;
 - lo scambio di esperienze fra gli esperti dell'informazione della gioventù a vari livelli nell'ambito di seminari e di formazioni a livello europeo;
 - una base di dati regolarmente aggiornata di esempi innovativi e di buona prassi, segnatamente sul lavoro in rete fra strutture di informazione dei giovani di vari settori.
-

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2005
sui nuovi indicatori nel settore dell'istruzione e della formazione

(2005/C 141/04)

IL CONSIGLIO,

visto quanto segue:

1. il nuovo obiettivo strategico, stabilito per l'Unione europea dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e riaffermato dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001: «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale»;
2. le conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2005 in cui si evidenzia che «il capitale umano è l'attivo più importante per l'Europa⁽¹⁾»;
3. l'affermazione del Consiglio europeo di Lisbona secondo cui i sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione, da cui risulta il mandato del Consiglio europeo di Lisbona al Consiglio «Istruzione» «di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff»⁽²⁾;
4. Le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15/16 marzo 2002⁽³⁾, in cui è stato approvato il programma di lavoro⁽⁴⁾, incluso un elenco orientativo di indicatori da utilizzare per misurare i progressi compiuti ai fini dell'attuazione dei tredici obiettivi concreti mediante il metodo di coordinamento aperto, allo scopo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione in Europa «un punto di riferimento di qualità a livello mondiale», e in cui è stata chiesta l'istituzione di un indicatore di competenza linguistica;
5. la riaffermazione del ruolo cruciale degli indicatori e dei cinque livelli di riferimento nel fornire orientamenti e nel misurare i progressi compiuti nel campo dell'istruzione e della formazione ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona⁽⁵⁾;

6. la relazione intermedia comune del febbraio 2004⁽⁶⁾, che ha sottolineato la necessità di migliorare la qualità e la comparabilità degli indicatori esistenti, in particolare nel campo dell'apprendimento permanente, e la richiesta, in essa formulata, che il gruppo permanente sugli indicatori e parametri di riferimento e tutti i gruppi di lavoro esistenti proponessero entro la fine del 2004 un elenco limitato di nuovi indicatori da sviluppare;
7. la risposta preliminare della Commissione a tale richiesta, che delinea strategie possibili a breve, medio e lungo termine in nove settori in cui si possono utilizzare indicatori⁽⁷⁾;

RIBADISCE che

8. il controllo periodico del rendimento e dei progressi tramite l'uso di indicatori e parametri di riferimento è una parte essenziale del processo di Lisbona, che permette l'identificazione dei punti di forza e di debolezza in vista di fornire una guida strategica e orientamenti per le misure sia a breve che a lungo termine della strategia dell'istruzione e formazione 2010;

RICONOSCE che

9. è opportuno sviluppare un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per controllare il rendimento e i progressi nel settore dell'istruzione e della formazione;
10. l'elaborazione dei dati necessari per i nuovi indicatori può costituire un progetto a lungo termine, a volte di durata pari a 5-10 anni;
11. per la definizione di un quadro coerente di indicatori corroborato da appropriate fonti di dati, che vada oltre l'orizzonte di Lisbona 2010 potrebbe essere utilizzata una cooperazione rafforzata in materia di istruzione e formazione;
12. la creazione di una «unità di ricerca sull'apprendimento permanente» presso il Centro comune di ricerca di Ispra può potenziare in modo significativo la capacità di ricerca della Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di nuovi indicatori;

⁽¹⁾ Doc. 7619/05, punto 34.

⁽²⁾ Doc. SN 100/1/00 REV 1, punto 27.

⁽³⁾ Doc. SN 100/1/02 REV 1.

⁽⁴⁾ «Programma di lavoro dettagliato per il seguito alla relazione circa gli obiettivi concreti dei sistemi di istruzione e formazione» adottato dal Consiglio «Istruzione» il 14 febbraio 2002.

⁽⁵⁾ Conclusioni del Consiglio sui parametri di riferimento, adottate il 5 maggio 2003.

⁽⁶⁾ «Istruzione e formazione 2010» — L'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona, adottata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione il 26 febbraio 2004.

⁽⁷⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sui nuovi indicatori nel settore dell'istruzione e della formazione (SEC(2004) 1524).

SOTTOLINEA che

13. i dati e gli indicatori esistenti dovrebbero essere utilizzati pienamente, ma andrebbero compiuti nel contempo ulteriori sforzi per migliorarne la comparabilità, la pertinenza e la tempestività;
14. l'elaborazione di nuovi indicatori deve rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione dei loro sistemi d'istruzione e non dovrebbe imporre un onere amministrativo o finanziario eccessivo alle organizzazioni e istituzioni interessate, né portare inevitabilmente all'uso di un maggior numero di indicatori per valutare i progressi;
15. è necessario continuare a rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali che operano in questo settore (per esempio OCSE, Unesco, IEA), in particolare per migliorare la coerenza dei dati internazionali.

INVITA la Commissione

16. per quanto riguarda i settori in cui si possono utilizzare indicatori per i quali già esistono raccolte di dati o sono programmate indagini a livello dell'UE, a sviluppare ulteriormente e a sottoporre al Consiglio strategie nei settori seguenti: efficienza degli investimenti, TIC, mobilità, istruzione degli adulti, insegnanti e formatori, istruzione e formazione professionali, inclusione sociale e cittadinanza attiva;
17. per quanto riguarda i settori in cui si possono utilizzare indicatori per i quali non esistono dati comparabili, a presentare al Consiglio proposte dettagliate di indagini per l'elaborazione di nuovi indicatori nei settori seguenti:
 - imparare ad apprendere;
 - competenze linguistiche;e in qualsiasi altro settore in cui possano risultare pertinenti nuove indagini;
18. per quanto riguarda i settori in cui si possono utilizzare indicatori per i quali organizzazioni internazionali (ad esempio l'OCSE, l'Unesco, l'IEA) stanno pianificando nuove indagini, a cooperare con le organizzazioni internazionali in questione al fine di soddisfare le esigenze dell'UE in

termini di informazione in settori quali TIC, competenze degli adulti e sviluppo professionale degli insegnanti, laddove altre organizzazioni internazionali stanno già discutendo della possibilità di effettuare indagini;

19. nell'elaborazione di tali strategie e nuovi strumenti per la raccolta di dati, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali, a
 - analizzarne, se necessario, la pertinenza politica, considerando anche il rapporto tra lo sviluppo del capitale umano e le politiche integrate in materia di istruzione e occupazione;
 - presentare una specifica tecnica particolareggiata delle nuove indagini proposte;
 - inserire un calendario per i lavori di elaborazione da intraprendere;
 - includere una stima dei costi probabili e dell'infrastruttura necessaria per tali lavori di elaborazione e successiva raccolta di dati negli Stati membri partecipanti e per la Commissione;
 - definire chiaramente appropriate strutture di gestione che consentano agli Stati membri di partecipare ai lavori metodologici e di elaborazione, di poter quindi assumere le decisioni necessarie, assicurando l'elaborazione di dati pertinenti e di alta qualità, in conformità del calendario stabilito;
20. al fine di riferire al Consiglio entro il 2006, a
 - valutare attentamente le iniziative prese in altri settori d'indagine, tra cui l'impatto delle TIC sull'insegnamento e sull'apprendimento, i risultati del mercato del lavoro in materia di mobilità e il background sociale degli studenti dell'istruzione terziaria;
 - valutare i progressi compiuti in relazione alla creazione di un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per il follow-up della realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione, anche riesaminando l'idoneità degli indicatori attuali utilizzati per valutare i progressi realizzati.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

9 giugno 2005

(2005/C 141/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2239	SIT	tolar sloveni	239,49
JPY	yen giapponesi	131,37	SKK	corone slovacche	38,685
DKK	corone danesi	7,4457	TRY	lire turche	1,6741
GBP	sterline inglesi	0,67130	AUD	dollari australiani	1,5946
SEK	corone svedesi	9,201	CAD	dollari canadesi	1,5347
CHF	franchi svizzeri	1,5343	HKD	dollari di Hong Kong	9,5239
ISK	corone islandesi	78,73	NZD	dollari neozelandesi	1,7165
NOK	corone norvegesi	7,9135	SGD	dollari di Singapore	2,0353
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 228,98
CYP	sterline cipriote	0,5743	ZAR	rand sudafricani	8,3424
CZK	corone ceche	30,07	CNY	renminbi Yuan cinese	10,1296
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3130
HUF	fiorini ungheresi	250,56	IDR	rupia indonesiana	11 780,04
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,6518
LVL	lats lettoni	0,6960	PHP	peso filippino	67,315
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,819
PLN	zloty polacchi	4,0642	THB	baht thailandese	49,821
ROL	leu rumeni	36 175			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3852 — Hyundai Motor Company/Hyundai Car UK Ltd.)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 141/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 3 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Hyundai Motor Company («HMC», Corea del Sud) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese UK based undertakings Hyundai Car (Regno Unito) Limited («HCUK»), Hyundai Car Sales Limited («HCS») and MSS Automotive Services Limited («MSS») (insieme il «Target») mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per HMC: produzione di motoveicoli a livello mondiale,

— per il Target: vendita all'ingrosso di ricambi per automobili nel Regno Unito.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M. Hyundai Motor Company/Hyundai Car UK Ltd., al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 141/07)

Data di adozione della decisione: 15.4.2004

Stato membro: Italia (Calabria)

N. dell'aiuto: N 756/2002

Titolo: Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare

Obiettivo: Sostenere i settori agricolo, agroalimentare e ittico

Fondamento giuridico: Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 2002

Stanziamento:: 3 985 000 euro per le spese di cui all'articolo 18.

Intensità od importo dell'aiuto: Le misure previste non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

Durata: Indeterminata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

AIUTO DI STATO — REGNO UNITO

Aiuto di Stato C 13/2005 (ex NN 86/2004) — Investimenti effettuati dalla Shetland Leasing and Property Developments Ltd.**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2005/C 141/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 20.4.2005, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la propria decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura suddetta.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni nel termine di un mese decorrente dalla pubblicazione della presente sintesi e della lettera allegata, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Pesca
DG FISH/D/3 «Questioni giuridiche»
B-1049 Bruxelles
Fax (00-32) 2 295 19 42

Dette informazioni saranno comunicate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Nel gennaio 2004 la Commissione è stata informata del fatto che la Shetland Leasing and Property Ltd. (nel seguito: SLAP) aveva effettuato investimenti che verosimilmente potevano configurarsi come aiuti di Stato illegali. La SLAP è una società per azioni il cui capitale è interamente detenuto dal Charitable Trust, un fondo fiduciario che appartiene allo Shetland Islands Council (SIC). Il Charitable Trust è stato istituito per incassare e conservare, per conto di abitanti delle Isole Shetland, le somme versate dall'industria petrolifera come indennizzo per le turbative che essa provoca nell'utilizzo degli impianti portuali. La Commissione aveva già precisato, nelle decisioni del 3 giugno 2003 ⁽¹⁾, relative a due regimi di aiuto finanziati dal Charitable Trust, che le risorse di questo trust erano da considerarsi alla stregua di fondi pubblici.

Nel 1999 la SLAP ha effettuato investimenti in una società, la Shetland Seafish Ltd., creata il 7 ottobre 1999 all'esito della fusione tra la Williamson Ltd. e la Ronas Ltd., società che all'epoca accumulavano perdite e risultavano insolventi. Con l'istituzione della Shetland Seafish Ltd. ci si riprometteva un aumento degli utili e un ritorno alla redditività della nuova società entro la fine del 2002.

La SLAP ha investito nella Shetland Seafish Ltd. complessivamente la somma di 1 562 500 lire sterline così ripartita: acquisto di 156 250 azioni ordinarie (il 62,5 %) del valore di 1 lira sterlina e di un milione di azioni privilegiate (il 100 %) del valore di 1 lira sterlina.

Nel giugno 2000 la SLAP ha nuovamente conferito capitali alla Shetland Seafish Ltd. allorché quest'ultima ha deciso di rilevare le attività della Whalsay Ltd., una fabbrica di trasformazione di prodotti della pesca delle Shetland, anch'essa in perdita. L'operazione è consistita nell'acquisto di 2 000 000 di azioni privilegiate supplementari dalla Shetland Seafish Ltd., pagate in due tranches: nel novembre 2000 sono state acquistate 1 200 000 azioni privilegiate e il 16 febbraio 2001 altre 800 000 azioni privilegiate.

Le azioni privilegiate della Shetland Seafish Ltd. danno il diritto a un dividendo preferenziale fisso non cumulativo del 10 % all'anno (al netto del relativo credito d'imposta) sul capitale o sul credito versato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione pagabile (qualora vi siano utili a distribuire) il 31 gennaio di ogni anno in relazione all'esercizio precedente; sono rimborsabili alla pari (al prezzo di una lira sterlina per azione privilegiata) più i dividendi privilegiati non versati in qualsiasi momento, a scelta dell'emittente, dopo il primo anniversario della data di distribuzione delle azioni privilegiate.

Gli investimenti pubblici sono considerati alla stregua di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE se sono investimenti che un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato non avrebbe ritenuto opportuno effettuare. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità del Regno Unito riguardo alle società implicate nell'operazione, la situazione dell'industria della trasformazione del pesce nelle Isole Shetland, come pure le proiezioni che sono state fatte e le condizioni in cui sono avvenuti gli investimenti, la Commissione, nella fase attuale, nutre serie perplessità circa il fatto che gli investimenti di cui trattasi corrispondano al suddetto principio dell'investitore privato.

⁽¹⁾ Decisioni della Commissione 2003/611/CE e 2003/612/CE del 3 giugno 2003, GU L 211 del 21.8.2003, pagg. 49 e 63.

Nel settore della pesca è necessario esaminare la misura di aiuto sotto il profilo degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato alla pesca e all'acquacoltura ⁽²⁾. Ai sensi del punto 2.3, gli aiuti che non soddisfano le condizioni ivi prescritte devono essere valutati caso per caso. Ai sensi del punto 1.2. delle suddette linee direttrici, gli aiuti di Stato concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e che mirano a migliorare la situazione di tesoreria delle loro imprese con il risultato di migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Le linee direttrici sanciscono che ogni aiuto al funzionamento può essere dichiarato compatibile con il mercato comune solo qualora sia direttamente connesso ad un programma di ristrutturazione compatibile con il mercato comune. In assenza di tale piano, gli investimenti risultano incompatibili con il mercato comune.

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, tutti gli aiuti erogati illegalmente possono essere recuperati presso il loro beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«(1) The Commission wishes to inform the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the aid/measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1. PROCEDURE

(2) In January 2004 the Commission was informed by a citizen of the United Kingdom of investments made with involvement of authorities of the Shetland Islands of the United Kingdom which possibly concerned State aid. By letters of 17 February 2004 and of 1 September 2004 the Commission has requested the United Kingdom authorities to provide information about these investments, to which the United Kingdom authorities responded by letters of 30 April 2004 and of 13 December 2004.

2. DESCRIPTION

(3) The Shetland Islands Council (SIC), a public authority in Shetland, has set up two trusts, the Shetland Development Trust (Development Trust) and the Shetland Islands Council Charitable Trust (Charitable Trust).

(4) The Development Trust has been established to be the main means of financing economic development projects in Shetland and makes funding available through loans. The trustees are the councillors of SIC plus two independent trustees.

(5) The Charitable Trust is the trust fund of the SIC that grants loans for charitable purposes. The trustees of the Charitable Trust are the councillors of SIC plus two independent trustees.

⁽²⁾ Al regime di aiuto di cui trattasi si applicano le linee direttrici del 1997 pubblicate nella GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(6) The funding of both the Charitable Trust and the SDT are both derived from a reserve fund set up by the SIC. This reserve fund itself is funded from an agreement concluded on 12 July 1974 between the SIC and oil companies using the harbour facilities of Sullum Voe. This agreement states that fees are paid by these companies "in respect of the import of crude oil and as compensation for disturbance caused thereby".

(7) For commercial and development activities the SIC has set up Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP), which is a commercial limited company operating for profit wholly owned by Charitable Trust. The tasks of SLAP are to take equity in local businesses and to make loans to local industry at commercial rates and construct industrial buildings for lease at commercial rents.

(8) As a commercial limited company wholly owned by the Charitable trust the funding for SLAP's activities is mostly provided by funding from the Charitable Trust and by its own profit. For some specific projects funds are also provided by the SDT.

(9) In 1999 the board of SLAP decided to invest in a company named Shetland Seafish Ltd. This company was established on 7 October 1999 as a result of a financial merger between Williamson Ltd and Ronas Ltd. Both companies were loss making at the time and considered insolvent. By setting up of Shetland Seafish Ltd and merging both loss making companies it was expected that profits would grow and that the new company would be profit making within a short time. It was projected that by the end of 2002 Shetland Seafish Ltd would be generating a profit in excess of GBP 460 000.

(10) SLAP invested in Shetland Seafish Ltd by acquiring 156 250 shares (62,5 %) of the ordinary shares of GBP 1 each and 1 000 000 preference shares of GBP 1 each (100 %), investing a total amount of in total GBP 1 562 500. The other shareholders of ordinary shares were the Shetland Seafish Producers Organisation Ltd (43 750 shares), Mr. L.A. Williamson (18 750 shares), Mr. R.A. Carter (18 750 shares) and the Shetland Fisheries Centre Ltd (12 500 shares).

(11) In June 2000 the board of SLAP decided to invest once more in Shetland Seafish Ltd when the company decided to take over the activities of Whalsay Ltd, a loss making fish processing company based in Shetland. The funding of this take over by SLAP amounted in SLAP acquiring 2 000 000 additional preference shares in Shetland Seafish Ltd, which were subscribed by SLAP in two tranches; in November 2000 SLAP acquired 1 200 000 Preference Shares and on 16 February another 800 000 Preference Shares.

(12) As from 16 February 2001, the issued shared capital of Shetland Seafish Ltd thus comprised 250 000 Ordinary shares and 3 000 000 Preference shares, held in the same proportions and by the same shareholders as at the initial issuing of shares in 1999.

(13) According to a special resolution adopted in 17 December 1999 by the board of Shetland Seafish Ltd the preference shares in Shetland Seafish Ltd have "the right to a fixed non-cumulative preferential dividend at the rate of 10 % (net of associated tax credit) per annum on the capital for the time being paid up or credit as paid up thereon accruing from the date of subscription therefore and to be paid (to the extent that there are profits available for distribution) annually on 31 January in each year in respect of the 12 months ending on that date; and may be redeemed at par (i.e. at 1 per preference share) plus any unpaid preferential dividend, at the option of the Company at any time after the first anniversary of the date of the allotment of the preference shares."

(14) From the data provided it shows that Shetland Seafish Ltd has been loss making since 1999.

Comments from the United Kingdom

(15) In its letters from 30 April 2004 and of 13 December 2004 the United Kingdom has stated that the investments should be considered as private investments as SLAP is a private body and at the time of the investments both the SIC and SLAP had legitimate expectations that the monies involved should be considered as private funds.

(16) Secondly the United Kingdom states that if the monies involved are considered to be public funds, the investments made by SLAP are investments which could have been decided by a normal private operator. To support this statement the United Kingdom has provided 2 reports issued with regard to the investments in question: the Shetland Seafish Merger Report and the Whalsay Report.

Shetland Seafish Merger Report

(17) The Seafish Merger Report of 27 September 1999 is a report from Mr. M. Goodlad and Mr. S. Gillani to the Directors of SLAP on "A proposed restructure and merger of L Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited".

(18) According to the figures and the prognoses in the report, the merger of L Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited, through the establishing of Shetland Seafish would become profit making within 3 years.

Whalsay Report

(19) The Whalsay Report is a report of Mr. John Inkster, who at that time held the position of Managing Director of Whalsay Fish Processors Ltd, issued in June 2000. This report gives an analysis of the situation of the companies involved, the developments in the market and possible advantages for Shetland Seafish Ltd to acquire Whalsay Ltd.

3. ASSESSMENT

(20) It must be determined first if the measure can be regarded as State aid and if this is the case, if this aid is compatible with the common market.

Existence of State aid

State resources

(21) The funds of SLAP which have been used for the investment are derived from funding from the Charitable Trust. The Charitable Trust was created by the SIC to receive and hold on behalf of the Shetland community, disturbance receipts which the oil industry agreed to pay.

(22) As was already pointed out by the Commission in its decision of 3 June 2003 on loans for the purchase of fishing quotas in the Shetland Islands (United Kingdom) ⁽³⁾, these monies, which are directly related to the disturbances caused to the Shetland Islands population and not to the effective supplying of the service of the harbour facilities, cannot be considered as private funds, but must be regarded as State resources for the purposes of Article 87 of the EC Treaty.

(23) The investments of SLAP currently under investigation are funded from the same type of funding. With regard to the conclusions of the Commission in its decision mentioned above and the fact that the United Kingdom has not provided any additional arguments to proof that these funds are private funds, the Commission considers that the investments must be regarded as granted through State resources.

(24) Furthermore, the decision of the Commission mentioned above also pointed out that the trustees of the Charitable Trust are the councillors of the SIC. Although these councillors act as trustees ex officio, the fact that they are nominated by the SIC means that the latter is able to exercise a dominant influence over the trust and SLAP as well as over the funds at their disposal. There is therefore a set of indicators showing that decisions can not be taken without regard for the requirements of the public authority.

Market economy investor principle

(25) Public investments are regarded State aid if the investments are decided under circumstances which would not be acceptable for a private investor acting under normal market economy principles.

⁽³⁾ 2003/612/EC, OJ L 211 of 21.8.2003, p. 63.

(26) According to the United Kingdom, SLAP acted like a normal market economy investor in investing in Shetland Seafish Ltd and the take over of Whalsay Ltd by Shetland Seafish Ltd. This would follow from two reports submitted to the board at the time of the investments: the Shetland Seafish Merger Report and the Whalsay Report.

(27) An investment can be considered to be in line with the market economy investor principle if the investment is made in circumstances that would be acceptable to a private investor operating under normal market economy conditions. An investment would not be considered in line with this principle where the financial position of the company, and particularly the structure and volume of its debt, is such that a normal return cannot be expected within a reasonable time from the investment.

Shetland Seafish Merger Report

(28) The prognoses of profit laid down in the Seafish Merger Report of 27 September 1999 are based on a number of assumptions, for which insufficient arguments are provided. The report contains a projected profit and loss account, a projected balance sheet and a projected cash flow statement for 2000, 2001 and 2002. The data in these sheets show that Shetland Seafish Ltd would become profitable and that the turnover is expected to increase in comparison to 2000, with more than 16 % in 2001 and with 26 % in 2002. However, the report does not contain sufficient data and arguments to establish the reliability of these projections as the necessary data on supply, prices and production to support these expectations are not contained in the report.

(29) Without further argumentation for these projections and assumptions, it is impossible to establish their credibility, both for the Commission at this stage, as well as for any normal private investor wishing to invest in such an operation.

(30) It is mentioned in the report that *"the new management organisation and production strategy have been carefully devised to address previous shortfall within the two companies concerned. But the core of the new philosophy is the recognition that only a market led approach will ensure success and continued whitefish processing in Shetland"*, which according to the United Kingdom demonstrates that the intent at the time the investments were made was to ensure that the companies were operating in a manner consistent with their market in order to ensure the long term viability of the companies.

(31) From the figures and data contained in the report the Commission can however not establish if these arguments have been correctly applied and in absence of further data leading to the decision to invest, the Commission can not establish that indeed the investment could be considered to be a profitable investment and that SLAP has acted like a normal private investor.

(32) With regard to this the Commission at this stage has doubts on the prognosis laid down in the report and is of the opinion that the information laid down in the report would be insufficient for a normal investor in the private market to decide on the investment made by SLAP.

Whalsay Report

(33) The Whalsay report was issued by the managing director of Whalsay Ltd and can not be considered to be an independent report on Whalsay and the possible acquisition of the company by Shetland Seafish Ltd. In the report it is stated that both companies clearly suffer from the restrictive supplies of salmon on the market and that a merger between the two companies *"offers not only the best, but maybe the only chance of securing continued and sustainable employment in this industry"*.

(34) The report furthermore concludes that *"The decision of the Board of SLAP, should it approve proposals to invest in the merger between Seafish and Whalsay, must therefore be to a background of ensuring that salmon supplies are secured on an enduring basis; the risk of not achieving this must make approval of the merger a highly risky decision and leave both SLAP and Seafish vulnerable."*

(35) With regard to the doubts expressed in the report on the profits to follow from the merger between the companies, the reference to securing employment in this industry and the fact that the report does not contain sufficient data to show the profitability of the investment in question, the Commission at this stage has serious doubts in considering the investment of SLAP in the acquisition of Whalsay Ltd a decision that could have been decided by a normal private investor.

State aid

(36) With regard to the foregoing, the Commission has found insufficient evidence to establish that both investments made by SLAP are normal commercial investments, which could have been decided by any normal private investor.

(37) From the information available to the Commission it is most certain that the companies involved, Williamson Ltd and Ronas Ltd, merged into Shetland Seafish Ltd, and Whalsay Ltd, would not have been able to continue operating without the investments concerned. In any case, the investments have strengthened their position on the market, which would not have occurred without the investments.

(38) As the investments are clearly in the benefit of the companies involved and these companies are in direct competition with other fish processing companies both within the United Kingdom as in other Member States, at this stage the Commission is of the opinion that these investments appear to be State aids in the sense of Article 87 of the EC Treaty.

Compatibility with the common market

- (39) State aid can be declared compatible with the common market if it complies with one of the exceptions foreseen in the EC-Treaty. As regards to State aid to the fisheries sector, State aid measures are deemed to be compatible with the common market if they comply with the conditions of Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture ⁽⁴⁾. According to point 5.3 of the Guidelines "an unlawful aid" within the meaning of Article 1(f) of Regulation (EC) No 659/1999 will be appraised in accordance with the guidelines applicable at the time when the administrative act setting up the aid has entered into force.
- (40) As the investments made by SLAP have taken place in 1999 and 2000, the compatibility of the aid shall have to be assessed under the Guidelines for the examination of fisheries and aquaculture of 1997 ⁽⁵⁾ (further referred to as Guidelines), which were in force at the time.
- (41) According to point 2.3 of the Guidelines aid to investment in the processing and marketing of fishery products may be deemed compatible with the common market provided that the conditions for granting it are comparable to those laid down in Regulation (EC) No 3699/93 and are at least as stringent and provided that the level of the aid does not exceed, in subsidy equivalent, the overall level of the national and Community subsidies permitted under those rules. In addition if the aid concerns investments that are, according to Regulation (EC) No 3699/93, not eligible for community assistance, the Commission has to assess its compatibility with the objectives of the Common Fisheries Policy on a case-by-case basis. The investments made by SLAP must thus be assessed under these conditions.
- (42) According to Article 11(1) of Regulation (EC) No 3699/93 Member States may under the conditions of Annex III to that regulation take measures to encourage capital investment in the field of processing and marketing of fishery and aquaculture products. Point 2.4 of Annex III states that eligible investments for processing and marketing shall in particular relate to the construction and acquisition of buildings and installation, to the acquisition of new equipment and installation needed for the processing and marketing of fishery and aquaculture products between the time of landing and the end-product stage or to the application of new technologies intended in particular to improve competitiveness and increase value added.
- (43) The investments of SLAP can not be considered as investments related to one of these issues and must thus in accordance with point 2.3 of the Guidelines be assessed on a case-by-case basis.
- (44) As the investments have the effect of improving the general financial situation of Shetland Seafish Ltd, this aid should be assessed as operating aid.
- (45) According to the general principles laid down in point 1 of the Guidelines, aid which is granted without imposing any obligations on the part of recipients and which is intended to improve the situation of undertakings and increase their business liquidity, or is calculated on the quantity produced or marketed, products prices, units produces or the means of production, and which has the effect of reducing the recipients production costs or improving the recipients income is, as operating aid, incompatible with the common market.
- (46) According to point 1 of the Guidelines, the Commission shall assess such operating aid on a case-by-case basis where it is linked to a restructuring plan considered to be compatible with the common market.
- (47) The United Kingdom has not provided any restructuring plan for the Commission to assess. According to the Guidelines operating aid can only be declared compatible with the common market if such aid is linked to a restructuring plan compatible with the common market. Therefore the investments are considered not to comply with the Guidelines.
- (48) With regard to the above and on the basis of the information available to the Commission at this stage, the Commission has doubts on the compatibility of the aid with the EC-Treaty.

4. DECISION

- (49) The Commission observes that there exist, at this stage of the preliminary examination, as provided for by Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, serious doubts on the compatibility of this aid scheme with the Guidelines for the examination of State aid to Fisheries and aquaculture and, therefore, with the EC Treaty.
- (50) In the light of the foregoing considerations, the Commission requires the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, within one month of receipt of this letter, to provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid/measure. Otherwise the Commission will adopt a decision on the basis of the information in its possession. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.
- (51) In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty and Article 6 of Regulation (EC) No 659/1999, requests the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid scheme, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

⁽⁴⁾ OJ C 229, 14.9.2004, p. 5.

⁽⁵⁾ OJ C 100, 27.3.1997, p. 12.

- (52) The Commission wishes to remind the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.
- (53) The Commission warns the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that it will inform interested

parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the *Official Journal of the European Union*. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the *Official Journal of the European Union* and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»

Ritiro della notifica di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3811 — Lagardère/France Télévisions/JV)

(2005/C 141/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO

In data 26 aprile 2005, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Lagardère/France Télévisions/JV. In data 3 giugno 2005, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE (n. VIII-2006/01)

Linea di bilancio 4020 «Finanziamento dei partiti politici europei»

(2005/C 141/10)

1. OBIETTIVI PERSEGUITI

1.1 Contesto

L'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e che contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. In questo contesto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 ⁽¹⁾ definisce le regole relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. Tale regolamento prevede in particolare un contributo finanziario annuo del Parlamento europeo sotto forma di sovvenzione di funzionamento ai partiti politici che lo richiedano e che rispettino le condizioni stabilite da detto regolamento.

1.2 Obiettivo dell'invito a presentare proposte

Conformemente all'articolo 2 della regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 ⁽²⁾, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, prima della fine del primo semestre, un invito a presentare proposte ai fini della concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo.» Il presente invito a presentare proposte riguarda le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di bilancio 2006 per il periodo d'attività compreso tra il 01/01/2006 e il 31/12/2006.

2. CRITERI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

2.1. Ricevibilità delle candidature

Verranno prese in considerazione esclusivamente le proposte scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, che saranno indirizzate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo nel rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande descritti in appresso.

2.2. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, ossia:

- a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag.1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.06.2004, pag.1.

- b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

I richiedenti devono inoltre certificare che non si trovano in una delle situazioni elencate all'articolo 93 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2.3. Criteri di selezione

I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per portare a termine il programma d'attività oggetto della richiesta di finanziamento nonché possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma d'attività da sovvenzionare.

2.4 Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2006 saranno distribuiti ai partiti politici la cui domanda di finanziamento sia stata accolta. La ripartizione avverrà nel modo seguente

- il 15 % è ripartito in parti uguali;
- l'85 % è ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero degli eletti.

2.5 Documentazione richiesta

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) l'originale della lettera di domanda;
- b) il formulario di domanda che figura all'allegato 1 della regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (ivi compresa la dichiarazione sull'onore);
- c) una copia dello statuto del partito politico;
- d) un certificato di registrazione ufficiale;
- e) una prova recente dell'esistenza del partito politico;
- f) l'elenco dei direttori/membri del consiglio d'amministrazione (cognomi e nomi, titoli o funzioni in seno al partito politico candidato);
- g) i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c), d) e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ⁽²⁾ del regolamento n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo;
- h) il programma del partito politico;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002.

⁽²⁾ Compresi gli elenchi dei membri di cui all'articolo 3, lettera b), primo paragrafo e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

- i) il bilancio del 2005 certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽¹⁾;
- j) il bilancio preventivo di funzionamento per il periodo di ammissibilità (dal 01/01/2006 al 31/12/2006) con l'indicazione dei costi ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio comunitario;

3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO

Per l'esercizio 2006 il bilancio è fissato in totale a 8 594 000 di euro.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento non deve superare il 75 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova incombe al partito politico interessato.

Il finanziamento comunitario viene effettuato sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio) ⁽²⁾ e relative modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 ⁽³⁾. Le modalità di versamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno determinati dalle apposite convenzioni il cui modello si trova all'allegato II della regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

4. PROCEDURA

4.1 Termine e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per la trasmissione delle domande è fissato al 15/11/2005. Non saranno ammesse le domande pervenute dopo tale termine.

Le proposte devono

- essere redatte sul formulario di domanda di finanziamento;
- essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo legale rappresentante;
- essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione

**«APPEL À PROPOSITIONS — Subventions 2006 aux partis politiques européens —
A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER
NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE».**

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerata come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene;

- essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara tramite plico raccomandato inviato per posta, timbro postale fidefacente, o mediante corriere contro ricevuta datata del Servizio posta della sede del servizio del Parlamento europeo indicato nell'invito a presentare proposte. La consegna tramite agenzie di recapito private deve avvenire entro le ore 12 del termine ultimo previsto.

Una proposta inviata mediante agenzie di recapito private viene considerata come consegnata direttamente.

Spetta al richiedente accertarsi che la sua proposta sia stata consegnata entro le ore 12 del termine ultimo presso il Servizio posta del Parlamento europeo all'indirizzo in appresso, e che sia stata rilasciata una ricevuta.

L'indirizzo da indicare sulla busta esterna è il seguente

PARLEMENT EUROPÉEN
Service du Courrier Officiel
Bâtiment KAD 00D008
L-2929 Luxembourg

Sulla busta dovrà inoltre figurare l'indirizzo del mittente.

⁽¹⁾ Eccetto nel caso in cui il partito politico a livello europeo sia stato creato durante l'anno in corso.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 dell'1.12.2002, pag. 1.

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente

M. le Président du Parlement Européen
aux bons soins de M. Vanhaeren, Directeur général des finances
KAD 3B001
L-2929 LUXEMBOURG

4.2 Calendario del programma di attività

Il periodo di ammissibilità per il cofinanziamento delle spese del bilancio 2006 di funzionamento dei partiti politici europei va dal 01/01/2006 al 31/12/2006.

4.3 Procedura e tempi di attribuzione

Per il ricevimento da parte del Parlamento europeo e l'attribuzione delle sovvenzioni ai partiti politici europei sono applicabili i seguenti tempi e procedure

- a) Ricevimento e registrazione da parte del Parlamento (entro il 15/11/2005)
- b) Esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento. Verranno esaminate solamente le richieste ammissibili in base ai criteri di selezione e di valutazione riportati nell'invito a presentare proposte.
- c) Adozione della decisione finale da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento (prevista per il 15/02/2006) e comunicazione del risultato ai candidati.
- d) Firma di una convenzione di sovvenzionamento (prevista per il 15/03/2006).
- e) Versamento di un anticipo dell'80 % (15 giorni dopo la firma della convenzione).

4.4 Informazioni supplementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del PE: <http://www.europarl.eu.int/tenders/default.htm>:

- a) regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo;
- b) Regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in data 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003
- c) Formulario di richiesta di finanziamento
- d) Modello di convenzione

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: Hbetz@europarl.eu.int.
